

## **Dati informativi concernenti la legge regionale 27 luglio 2018, n. 26**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### **1. Procedimento di formazione**

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Roberto Marcato, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 19 giugno 2018, n. 15/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 21 giugno 2018, dove ha acquisito il n. 363 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 11 luglio 2018;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Luciano Sandonà, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatore il consigliere Graziano Azzalin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 17 luglio 2018, n. 27.

### **2. Relazione al Consiglio regionale**

Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Luciano Sandonà, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente disegno di legge è stato predisposto in attuazione alla procedura di approvazione dei debiti fuori bilancio, così come prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi.

Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'articolo 73, comma 1, prevede infatti che il Consiglio regionale riconosca con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- sentenze esecutive;
- copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati o dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

Il comma 4 del menzionato articolo 73 prevede, inoltre, che al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, il Consiglio regionale provveda entro 60 giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Più precisamente, il presente disegno di legge è finalizzato a riconoscere la legittimità del debito derivante dalla Sentenza esecutiva del Tribunale di Venezia n. 399 del 21 febbraio 2017.

Ciò premesso si espone quanto segue.

Con Decreto del Dirigente della Direzione Industria e Artigianato n. 20 del 28 gennaio 2013, l'ATI avente quale capofila la società Albrigi Luigi S.r.l., veniva ammessa a contributo di cui al bando ex Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1753 del 14 agosto 2012.

Con decreto del Dirigente della Direzione Industria e Artigianato n. 829 del 22 novembre 2013, veniva, tra l'altro, impegnata la somma complessiva comprensiva dell'importo relativo al contributo attribuito alla società Albrigi Luigi S.r.l.

A seguito dell'istruttoria effettuata dai competenti uffici regionali sulla documentazione pervenuta, con Decreto del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione n. 414 del 26 novembre 2014 veniva revocato il contributo di euro 150.000,00 precedentemente concesso a favore della Società Albrigi Luigi S.r.l.

Contestualmente, nel medesimo atto, veniva disimpegnata la somma di euro 150.000,00 rilevando per pari importo la relativa economia di spesa.

Solo in data 30 gennaio 2015, a procedura di disimpegno e rilevazione dell'economia ormai conclusa, la società Albrigi Luigi S.r.l. notificava il proprio ricorso, dando così vita presso il Tribunale Ordinario di Venezia all'azione legale conclusasi con sentenza sfavorevole per la Regione Veneto n. 399 del 21 febbraio 2017, notificata in data 20 giugno 2017.

La sentenza è stata appellata dalla Regione Veneto anche proponendo istanza cautelare, respinta dalla Corte d'Appello di Venezia con ordinanza del 29 novembre 2017.

Attesa l'esecutività della sentenza e la richiesta di pagamento prima di procedere ad esecuzione avanzata dalla difesa dell'appellante, sia pur in pendenza della definitiva decisione nel merito dell'appello, è ora necessario dare esecuzione alla stessa procedendo al pagamento del contributo e degli interessi di legge a favore della società Albrigi Luigi S.r.l. per un totale complessivo pari ad euro 152.657,67.

Tutto ciò premesso si ritiene, pertanto, necessario riconoscere con legge la legittimità del debito fuori bilancio succitato.

La Prima Commissione consiliare nella seduta dell'11 luglio 2018 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge oggi in esame e lo ha approvato a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Fratelli d'Italia-Movimento per la cultura rurale. Hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e la componente politica "Liberi E Uguali" del Gruppo Misto. Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari Alessandra Moretti Presidente e Centro Destra Veneto-Autonomia e Libertà."

Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Graziano Azzalin, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la questione dei debiti fuori bilancio pone il Consiglio di fronte a una serie di casistiche che, diversamente, da alcuni anni fa, ci obbligano a una maggiore attenzione su aspetti di carattere più "amministrativo" che legislativo, ma che attengono sempre a scelte di carattere politico che stanno a monte; questi debiti fuori bilancio, come dice lo stesso relatore possono dipendere da sentenze esecutive, per coprire disavanzi di Enti o società regionali oppure, a seguito di acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

Qui siamo di fronte a un contributo erogato, poi revocato perché sono venuti meno i requisiti che hanno consentito l'accoglimento della domanda.

Ci mancano tutti gli elementi per esprimere un giudizio puntuale di merito al ricorso accolto dal TAR avanzato da chi ha visto revocarsi il beneficio.

Ora, la Regione ha ricorso in Corte d'Appello. Non essendo stata accettata la sospensiva si deve erogare questo contributo.

Può essere che tra qualche anno, a seguito del ricorso in appello, ci troviamo a pagare nuove spese legali, nuovi interessi oppure a dovere reincamerare il contributo e richiederne la restituzione.

Non sempre avviare un contenzioso è di per sé un vantaggio. Spesso, per la Pubblica Amministrazione, è uno svantaggio. Non sarebbe meglio cercare di evitare i contenziosi? Oppure a volte cercare di transare in determinate situazioni?

Nel prendere atto di questo provvedimento esprimiamo comunque un voto negativo a questo debito fuori bilancio, anche per evidenziare come ci sia una contraddizione nella normativa che interessa il Consiglio regionale di una decisione su una materia in capo esclusivamente al settore tecnico-amministrativo dell'amministrazione, che casomai dovrebbe trovare nella Giunta l'approdo finale dell'iter per vedere sanare situazioni di questo tipo."

### **3. Note agli articoli**

#### ***Nota all'articolo 1***

- Il testo dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011, è il seguente:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;  
b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta."

### **4. Strutture di riferimento**

Direzione ricerca innovazione ed energia